Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 9 settembre 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 dicembre 1947, n. 1881.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Poggio Mirteto (Rieti).

N. 1881. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 dicembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale di Poggio Mirteto (Rieti), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1948, n. 1142.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Visitazione, in località Capo Torre del comune di Torre del Greco (Napoli).

N. 1142. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 15 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria della Visitazione, in località Capo Torre del comune di Torre del Greco (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1948, n. 1143.

Autorizzazione all'Osservatorio astronomico di Roma-Monte Mario ad accettare una donazione.

N. 1143. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Osservatorio astronomico di Roma-Monte Mario viene autorizzato ad accettare la donazione di metri quadrati 6400 di terreno nudo pascolativo, sito in contrada « Campo Imperatore » nel comune di Camarda, del valore complessivo di L. 6400.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1948, n. 1144.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, con sede in Santa Marinella (Roma).

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Terziarie Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù, con sede in Santa Marinella (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1948, n. 1145.

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia di Santa Cecilia, con sede in Roma.

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia di Santa Cecilia, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1948.

Costituzione del Consorzio Cooperative Edili « Co.C.E. », con sede in Napoli, ed approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza in data 6 marzo 1947, del presidente del Consorzio Cooperative Edili Co.C.E., con sede in Napoli, con la quale si chiede la costituzione del Consorzio stesso e l'approvazione del suo statuto organico;

Visti la legge 25 giugno 1909, n. 422, il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e il decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visto il parere favorevole della Commissione centrale per le cooperative;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio Cooperative Edili « Co. C.E. », con sede in Napoli, ed è approvato il relativo statuto, composto di 46 articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1948

EINAUDI

FANFANI — TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 1, foglio n. 383. — LA MICELA

(4069)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1948.

Inefficacia giuridica di tutte le disposizioni emanate dagli organi della sedicente repubblica sociale italiana relative alla motocicletta targata « Polizia 012 ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Ritenuto che con proprio decreto del 10 ottobre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 5 gennaio 1946, venivano invalidate, ai sensi dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, tutte le

disposizioni di servizio riguardanti la illegittima destinazione ed utilizzazione di automezzi appartenenti all'Amministrazione dell'Africa italiana e caduti dopo l'8 settembre 1943 in possesso di organi della sedicente repubblica sociale italiana;

Ritenuta l'opportunità, ad evitare dubbi d'interpretazione, di confermare che col citato decreto Ministeriale a carattere generale in data 10 ottobre 1945 si intendevano invalidare tutte le disposizioni di servizio, quindi anche quelle relative alla circolazione della motocicletta targata Polizia 012 condotta dalla guardia Pagliaro Ottavio, la quale investì la sera del 10 dicembre 1943 in Roma, corso Vittorio Emanuele, la signorina Bufalini Emma; autoveicolo che risulta aver sempre circolato durante l'occupazione tedesca, nell'esclusivo interesse della predetta repubblica sociale italiana;

Visto l'art. 4 del decreto luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249 e l'art. 1 del decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440;

Decreta:

Sono dichiarate inefficaci e prive di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, tutte le disposizioni di servizio emanate sotto qualsiasi forma da organi della sedicente repubblica sociale italiana relative alla disposizione, utilizzazione e destinazione della motocicletta targata « Polizia 012 » che la sera del 10 dicembre 1943 investì in Roma, corso Vittorio Emanuele, la signorina Bufalini Emma.

Roma, addì 9 agosto 1948

Il Ministro: DE GASPERI

(4089)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 e successive disposizioni modificative;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Pescara, è ricostituita come segue:

Pietrantonio Franco, Marrone Giuseppe, Colabrese Felice: in rappresentanza degli industriali;

Basile Manlio, De Luca Aurelio, Ramenghi Giuseppe: in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 12 agosto 1948

p. *Il Ministro*: LA PIRA

(3907)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1948.

Proroga della durata dell'incarico di commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 22 novembre 1947, con il quale il sig. Antonio Zini veniva nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali per la durata di mesi tre;

Visti i propri decreti in data 28 febbraio e 22 maggio 1948, con i quali la durata dell'incarico suddetto veniva prorogata rispettivamente fino al 22 maggio e al 22 agosto 1948;

Ritenuta la necessità di prorogare ulteriormente la durata di detto incarico;

Decreta:

La durata dell'incarico del sig. Antonio Zini, quale commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali è ulteriormente prorogata fino al 31 ottobre 1948.

Roma, addì 20 agosto 1948

Il Ministro: FANFANI

(4037)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1948.

Aumento del numero dei posti di agente di cambio della Borsa valori di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente il riordinamento delle Borse valori;

Visto l'art. 1 del regolamento sulle Borse, approvato con regio decreto 8 aprile 1925, n. 376;

Ritenuta l'opportunità di far luogo all'aumento del numero dei posti di agente di cambio presso la Borsa valori di Bologna;

Visti i pareri della Camera di commercio, industria ed agricoltura, della Deputazione di borsa e della Commissione per il listino di Bologna;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, che demanda la materia delle Borse valori alla esclusiva competenza del Ministero delle finanze;

Visti i decreti legislativi 27 giugno 1944, n. 154 e 4 giugno 1947, n. 406, relativi alla ricostituzione del Ministero del tesoro;

Decreta:

Il numero dei posti di agente di cambio della Borsa valori di Bologna è aumentato da sette ad otto.

Nulla è innovato circa la misura della cauzione stabilita per detta Borsa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1948

Il Ministro: PELLA

(3979)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRIMA PRESIDENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Revoca della nomina ad avventizio di cancelleria del sig. Vitale Pasquale di Francesco

IL PRIMO PRESIDENTE
DELLA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Ritenuto che con nostro decreto 15 gennaio 1946 il signor Vitale Pasquale di Francesco, attualmente in servizio alla Pretura di Piacenza venne nominato avventizio di cancelleria di seconda categoria, gruppo *B*, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 717;

Vista la ministeriale 6 dicembre 1947, n. 146-12 con la quale si informa che il Vitale ebbe a conseguire la nomina esibendo la copia notarile di un diploma di maturità classica presso il Liceo ginnasio « Cirillo » di Aversa, che a seguito di accertamenti svolti dal Ministero è risultato non autentico, e si chiede pertanto di provvedere alla revoca della nomina del Vitale Pasquale;

Poichè in conseguenza il Vitale viene a risultare sprovvisto del requisito di cui all'art. 4, n. 4, del decreto legislativo sopra citato, e la di lui nomina va quindi revocata;

Decreta:

E' revocata con effetto immediato, la nomina ad avventizio di cancelleria di seconda categoria, gruppo *B*, del sig. Vitale Pasquale di Francesco, attualmente in servizio alla Pretura di Piacenza, disposta con decreto di questa Prima Presidenza in data 15 gennaio 1946;

Ordina la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* per gli effetti di cui all'art. 77 del regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745.

Bologna, addì 11 dicembre 1947

Il Primo Presidente: PITTALIS

(4080)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 3 settembre 1948:

Morgano Vincenzo, notaio residente nel comune di Caltanissetta, è traslocato nel comune di Palermo;

Gianni Mariano, notaio residente nel comune di Camporeale, distretto notarile di Trapani, è traslocato nel comune di Palermo;

Marsala Giuseppe, notaio residente nel comune di Belmonte Mezzagno, distretto notarile di Palermo, è traslocato nel comune di Palermo;

Firighelli Rinaldo, notaio residente nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona, è traslocato nel comune di Savona.

(4094)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 31 agosto 1948, l'ing. Francesco Cacciotto è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, in sostituzione dell'ing. Emilio Sciacca.

(4065)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Martino Alfieri (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 506, compresa nel comune di San Martino Alfieri, delimitata dai seguenti confini:

San Martino Alfieri Ponte Motta San Martino Val Porella frazione Marelli; strada provinciale Parco e Castello Alfieri seguendo lo stradale presso Cimitero frazione Rollini seguendo sempre lo stradale provinciale fino alla frazione Pero; strada comunale Valle Zecchino e rio Zecchino Rocche Perosini fino al congiungimento del fiume Tanaro, indi seguendo detto fiume fino al Ponte Motta e San Martino.

(4049)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Bubbio (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Bubbio, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale Bubbio-Cassinasco, fino al confine comunale di Bubbio; strada vicinale che parte dalla provinciale suddetta, passa per case Siondi, Santuario dei Caffi, case Agostino, segue il confine comunale, passa sopra case Canazetto, raggiunge case Moretti, Cimitero, Bubbio paese e si unisce alla provinciale.

(4048)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 19 agosto 1948 - N. 144

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,03	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,93	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,[illegible]3
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,33	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,375
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	95,05
Redimibile 3,50 % 1934	70,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,05
Id. 5 % 1936	90,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,925
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,15
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,40
Id. 5 % convertiti 1951	99,85

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per la nomina di quindici tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 12 settembre 1934, 21 ottobre 1934 e successive modificazioni, che approvano le istruzioni ed i programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 maggio 1948, foglio 13634/12106.2.10.6/1.3.1;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso in data 27 agosto 1948, per la nomina di quindici tenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1948

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1948
Registro Marina militare n. 17, foglio n. 33. — CESARI

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

Art. 1.

E' bandito un concorso per esami per la nomina di quindici tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo in Roma alla data che sarà stabilita e comunicata in tempo utile ai concorrenti.

Art. 3.

Possono prendere parte al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data della presente notificazione. Per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato agli effetti del predetto limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944.

A norma dell'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, il limite di età è elevato di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data della presente notificazione, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Art. 4.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti a Roma presso il Ministero della marina, immediatamente prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Per quanto riguarda il potere visivo è tollerata la miopia non superiore alle quattro diottrie in ciascun occhio, purchè a refrazione corretta con adatte lenti, il visus raggiunga la metà in un occhio ed un quarto nell'altro a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane colorate Holmgreen, deve essere assolutamente normale, e così pure normale deve essere la funzione auditiva.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè visite superiori.

Art. 5.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 32 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari scientifici - Divisione stato giuridico) entro il sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione esatta del domicilio dei concorrenti, l'indicazione delle eventuali prove facoltative di lingue estere e l'elenco dei titoli scientifici e di carriera e dei titoli preferenziali di cui al successivo comma *i*). Le domande dovranno in pari tempo, essere corredate dei seguenti documenti, debitamente legalizzati dalle competenti autorità:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) estratto del registro degli atti di nascita;

c) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, oppure la copia autentica di esso, rogata da notaio;

d) certificato di esame di Stato agli effetti dell'abilitazione dell'esercizio professionale;

e) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

f) certificato di stato libero; se trattisi di ammogliato, copia dell'atto di matrimonio e certificato di stato di famiglia.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso, ammogliato, se egli non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e se non avrà ottenuto l'assentimento;

g) certificato generale negativo del casellario giudiziario;

h) certificato di buona condotta rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto;

i) titoli scientifici e titoli speciali di carriera, se posseduti dall'aspirante, come è prescritto dagli articoli 4, 14 e 15 delle annesse « istruzioni »;

l) certificato di esito di leva. Se il concorrente ha già prestato o presta servizio militare, deve invece esibire il foglio di congedo o la copia dello stato di servizio militare, o il foglio matricolare;

m) fotografia del concorrente con la firma debitamente autenticata.

I documenti di cui alle lettere *a*), *f*), *g*) ed *h*) dovranno essere in data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti ufficiali di complemento in servizio od impiegati dello Stato in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *g*) ed *h*).

Gli aspiranti ed allievi ufficiali dovranno presentare tutti i documenti indicati nel presente art. 6 e dovranno indicare nella domanda anche il domicilio della famiglia.

Non verranno prese in considerazione le domande che, entro il termine stabilito, perverranno non corredate dei documenti prescritti dal presente articolo. Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I concorrenti che dimostrino di essere richiamati alle armi potranno essere ammessi al concorso presentando entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo la sola domanda, salvo a produrre i documenti successivamente ed in ogni caso almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami.

Il Ministero potrà accordare un ulteriore termine, oltre quelli indicati nel primo e terz'ultimo comma del presente articolo, per la regolarizzazione di documenti formalmente imperfetti. Quest'ultimo termine dovrà in ogni caso scadere prima della data d'inizio degli esami.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico; due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): un funzionario della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina di grado non inferiore all'ottavo.

Art. 8.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe, per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 9.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Equipaggi Militari Marittimi con ferma di anni quattro, a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 10.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione (igiene navale, patologia esotica, medicina legale militare, ecc.), della durata di non oltre quattro mesi, ed un corso di istruzione militare e marinaresca.

Art. 11.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni e i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Napoli, Venezia, La Maddalena, ovvero al Ministero della marina (Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico e Direzione generale di sanità militare marittima).

Roma, addì 27 agosto 1948

Il Ministro: PACCIARDI

ISTRUZIONI E PROGRAMMI

(*Approvati con decreti Ministeriali* 12 *settembre e* 21 *ottobre* 1934 *e successive modificazioni*).

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1° prove obbligatorie;
2° prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono cinque e precederanno quelle facoltative. Esse sono:

a) due scritte: una di patologia speciale medica ed una di patologia speciale chirurgica;

b) tre pratiche: una di clinica medica, una di clinica chirurgica, una di medicina operatoria.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

a) esame dei titoli scientifici;
b) esame dei titoli di carriera;
c) esame di lingue estere.

Si potrà essere ammessi alle prove facoltative solo avendo prima l'idoneità alle prove obbligatorie.

In ogni caso il candidato dovrà farne speciale richiesta nella domanda di ammissione al concorso allegando:

cinque copie a stampa dei titoli scientifici, e
i diplomi originali dei titoli di carriera;

e specificando le lingue estere, su cui è disposto a sostenere l'esame.

Art. 5.

Nel giorno e nella sede indicati dalla notificazione del concorso, la Commissione esaminatrice, fatto l'appello dei candidati, li sottoporrà a visita medica, per accertare la loro idoneità fisica al servizio militare marittimo delegandovi due ufficiali medici che fanno parte della Commissione, il cui giudizio è inappellabile.

Art. 6.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali saranno restituiti, subito, dietro ricevuta, i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Tra i concorrenti dichiarati idonei, uno designato dal presidente, procederà al sorteggio di tutti gli ammessi al concorso, allo scopo di stabilire l'ordine secondo cui essi saranno chiamati a sostenere le varie prove di esame.

La lista sorteggiata resterà affissa per tutta la durata del concorso, affinchè serva di norma ai concorrenti, con l'avvertenza che ove, senza giustificati motivi, qualche candidato si assentasse da qualche prova, perderà il diritto al concorso.

Art. 7.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 8.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che, letto ed approvato al principio della seduta seguente, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 9.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie, che come si è detto, dovranno precedere le facoltative, le quali concorreranno però (articoli 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 10.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col solito sistema delle palline bianche (idoneità) e di quelle nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, ovvero solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non riusciti idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 11.

Ultimata ciascuna prova sarà affisso l'elenco degli approvati, per ordine di merito, con i voti da ciascuno riportati.

Art. 12.

Ai candidati caduti in una prova, sarà comunicato dal segretario della Commissione l'esito sfavorevole a fine della seduta, e saranno loro restituiti i titoli ed i documenti inviati per l'ammissione al concorso.

Tale restituzione di documenti sarà fatta dietro ricevuta, anche per coloro che presentassero dichiarazione scritta di volersi ritirare dal concorso.

Art. 13.

La prima prova obbligatoria sarà quella scritta di patologia speciale medica, a cui seguirà quella di patologia speciale chirurgica.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove pratiche di clinica medica, di clinica chirurgica, di medicina operatoria, sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 14.

Ultimate le prove obbligatorie si procederà a quelle facoltative, cominciando dall'esame dei titoli scientifici.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa (si terrà conto solo di quelli sperimentali o di osservazione clinica).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta (art. 7).

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da 1 a 5 punti.

La somma dei punti così riportati dal candidato sarà aggiunta a quella dallo stesso conseguita nelle prove obbligatorie.

Art. 15.

Per i titoli di carriera si seguirà lo stesso procedimento tenuto per quelli scientifici.

Sono titoli di carriera: i diplomi ottenuti, in seguito ad esami, per aver seguito speciali corsi di perfezionamento in qualche disciplina medica, i certificati ufficiali di incarichi professionali lodevolmente disimpegnati o di tirocini pratici compiuti, gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti dal candidato.

La somma dei punti assegnati da ciascun membro della Commissione (che dispone da 1 a 5 punti) sarà aggiunta a quella riportata nelle prove obbligatorie e nell'esame dei titoli scientifici.

Art. 16.

Per gli esami di lingue estere alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto fra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 17.

La votazione sulla prova facoltativa di lingue estere avrà luogo nel seguente modo:

1° per ciascuna lingua si procederà ad una votazione distinta;

2° ciascuno dei commissari dispone di 5 punti di merito;

3° si procederà innanzi tutto, a votazione segreta, sulla idoneità o sulla non idoneità ed a parità di giudizio, quello del presidente avrà la prevalenza.

Art. 18.

Ultimati tutti gli esami, la Commissione esaminatrice compilerà il prospetto riepilogativo generale delle votazioni riportate dai candidati, con la classificazione per ordine di merito risultante dalla somma dei punti riportati nelle varie prove. A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascuno riportati nelle varie prove obbligatorie ed in quelle facoltative.

Art. 19.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) le relazioni cliniche delle prove pratiche sul malato di medicina e di chirurgia;

5) i titoli scientifici originali;

6) gli incartamenti personali dei candidati da questi inviati a corredo delle domande di ammissione;

7) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

1) *Esami scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.*

Art. 20.

L'assegnazione dei posti per lo svolgimento di ciascuna prova scritta sarà sorteggiata volta per volta.

Ogni posto sarà contrassegnato da un numero progressivo.

I candidati chiamati secondo l'ordine già stabilito dall'art. 6, estrarranno, ciascuno un numero che corrisponderà a quello del posto che ognuno di essi deve occupare per lo svolgimento del tema.

* *

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, dal complesso dei capitoli di uno o più trattati della materia d'esame, aperti in uno o più punti a mezzo di una stecca dal candidato che è il primo nella lista sorteggiata il primo giorno (art. 6).

Il tema in ciascuna delle tre prove scritte, sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto simultaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che stabilirà la Commissione; ma che non dovrà superare le 8 ore, e sotto la continua vigilanza di due o più membri della Commissione.

* * *

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti, nè di comunicare tra loro, o con estranei. Il contravventore a queste disposizioni sarà escluso dal concorso.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun candidato apporrà la propria firma in un angolo dell'ultimo foglio che ripiegherà e suggellerà in modo che essa resti affatto nascosta; chiuderà quindi lo scritto in una busta, che gli sarà consegnata dai membri della Commissione presenti, e lo rimetterà poscia ad essi, i quali alla presenza di lui, la chiuderanno apponendovi il timbro d'ufficio e la loro firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere anche la bozza dello scritto, nel caso l'abbia fatta, senza però apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimate le votazioni di idoneità e di merito di ciascuno scritto.

2) *Prove pratiche sull'ammalato.*

Art. 21.

Per le prove di clinica medica e chirurgica, valgono le seguenti norme:

In ogni seduta, la Commissione, dopo avere stabilito il numero dei candidati da esaminare, e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, procederà alla scelta di due casi clinici di medicina o di chirurgia (a secondo della prova di cui trattasi) stabilendone la diagnosi che sarà registrata nel processo verbale, ed il tempo che sarà concesso a ciascun candidato per l'esame dell'ammalato.

Il primo dei candidati appartati sarà ammesso nella sala di esame, ed estrarrà a sorte un numero corrispondente ad uno dei malati prescelti, sul quale, egli per primo e, successivamente per ordine, tutti gli altri candidati, trattenuti per quella seduta, saranno chiamati alla prova.

I candidati che hanno sostenuto l'esame dovranno rimanere nella sala fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta di tre parti:

a) osservazione del malato (che avrà la durata stabilita in precedenza dalla Commissione), per la quale l'esaminando dovrà dimostrare di possedere cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica e precisione di osservazione.

Il candidato potrà prendere qualche appunto, prendere visione della curva termica, delle eventuali radiografie eseguite e dei risultati di analisi chimiche, microscopiche e batteriologiche praticate per il caso in esame;

b) di una breve relazione scritta, in cui il candidato scriverà solamente la diagnosi, la prognosi e le prescrizioni terapeutiche;

c) di una esposizione orale per illustrare il caso clinico osservato.

Al termine dell'esposizione orale la Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quello che ha attinenza sul caso clinico sottoposto al suo esame.

3) *Prova pratica sul cadavere.*
Medicina operatoria e tecnica delle operazioni.

Art. 22.

Le operazioni (da compiersi nel limite di tempo che per ciascuna stabilirà la Commissione) sono le seguenti:

1) Legatura della carotide primitiva o della succlavia (a scelta della Commissione) Disarticolazione dell'alluce (trasometatarsea).

2) Legatura dell'ascellare Disarticolazione del pollice (carpometacarpea).

3) Legatura dell'omerale o della radiale o della cubitale (a scelta della Commissione) Exenteratio bulbi.

4) Legatura della femorale nel triangolo dello Scarpa Tamponaggio delle fosse nasali.

5) Legatura della poplitea Cistotomia soprapubica.

6) Disarticolazione del braccio Tenorrafia e tenoplastica.

7) Disarticolazione dell'antibraccio - Uretrotomia esterna.

8) Disarticolazione della mano (radio-carpea) Puntura del rachide.

9) Disarticolazione degli ultimi quattro metacarpi - Pleurotomia e resezione costale.

10) Disarticolazione tarso-metatarsea Neurorrafia e neuroplastica.

11) Amputazione del braccio o della coscia (a scelta della Commissione) Puntura della vescica.

12) Amputazione dell'antibraccio o della gamba (a scelta della Commissione) Tracheotomia.

13) Trattamento primario delle ferite penetranti nel cranio Operazioni di orniotomia.

14) Tecnica della trasfusione sanguigna Operazione di ano contronatura.

15) Tecnica dell'anestesia generale o locale Legatura del ramo anteriore dell'arteria meningea media.

16) Iniezione intracardiaca Lavatura gastrica.

Questa prova sarà regolata nel modo seguente:

a) i candidati convocati per l'esame si troveranno presenti all'apertura della seduta; però nella sala incisoria saranno ammessi a sostenere la prova uno per volta, mentre gli altri aspetteranno lontani da essa il proprio turno di esame;

b) verificati e messi nell'urna i numeri corrispondenti alle tesi, ogni candidato ne estrarrà uno ed eseguirà le operazioni a quello corrispondenti, dopo essersi preparato l'armamentario occorrente strettamente necessario;

c) prima di eseguire l'operazione il candidato descriverà il metodo operatorio prescelto illustrandone eventualmente i vantaggi in confronto con altri metodi.

Ultimate le operazioni la Commissione potrà rivolgere al candidato domande sulle formazioni anatomiche interessate dall'atto operatorio, sull'anatomia topografica della regione e sulle precauzioni post-operatorie.

I numeri corrispondenti alle operazioni che non potessero essere più eseguite sul cadavere disponibile, saranno esclusi dall'urna.

In caso che gli esami non possano assolversi in una sola seduta essi saranno ripresi in altro giorno con lo stesso sistema.

PROVE FACOLTATIVE DI LINGUE ESTERE

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

(4076)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli ad un posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nella provincia di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, numero 447;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso per titoli al posto di segretario provinciale generale di 1ª classe (grado 1°) vacante nella provincia di Pisa, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari provinciali dello stesso grado dei posti messi a concorso e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, purchè questi ultimi abbiano, rispettivamente, almeno tre o cinque anni di permanenza ininterrotta nel proprio grado;

b) i segretari comunali, i quali abbiano lo stesso grado del posto messo a concorso e siano di uno o due gradi immediatamente inferiori con almeno tre o cinque anni di ininterrotta permanenza nel proprio grado;

c) i vice segretari provinciali e comunali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare, nonchè i capi ripartizione titolari delle Provincie e dei Comuni, che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, del titolo di studio di cui al n. 4 dell'art. 1 *sub* 174 della legge 27 giugno 1942, n. 851, (laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato), ed abbiano il grado e l'anzianità stabiliti dal successivo art. 1 *sub* 183, comma 2° e 3° della citata legge;

d) i funzionari dell'Amministrazione dell'interno appartenente ai gruppi *A* e *B* che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 1 *sub* 174 e 183 comma 4° della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi al concorso suddetto gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 32, corredata della ricevuta di un vaglia postale ovvero di vaglia cambiario della Banca d'Italia dell'ammontare di L. 300, intestato al cassiere del Ministero dell'interno.

I concorrenti devono, inoltre, accludere alla domanda la patente di abilitazione alle funzioni di segretario comunale e tutti gli altri titoli e documenti che essi ritengano di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in cinque esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per i concorsi già indetti con decreto Ministeriale 10 dicembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 30 stesso mese e 29 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1948, n. 31, potranno astenersi dall'allegare i documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale detti documenti e titoli sono allegati, ed unendo ad ogni successiva domanda gli elenchi di essi in carta semplice, come sopra indicato.

Gli aspiranti di cui alla lettera *d*), art. 2, del presente decreto, devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alla lettera *c*) devono produrre:

1) certificato rilasciato dal presidente della Deputazione provinciale ovvero dal sindaco e vistato dalla Prefettura dal quale risulti il loro stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio ovvero copia del foglio matricolare;

2) certificato del presidente della Deputazione provinciale ovvero del sindaco parimenti vistato, attestante che al vice segretario spetti l'effettiva sostituzione del segretario titolare ed estratto del regolamento comunale che regola la materia; per i capi-ripartizione, certificato dal quale risulti la qualifica di capo-ripartizione titolare;

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di regolare condotta morale e civile;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato dal quale risulti che il concorrente goda dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

7) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1948

Il Ministro: SCELBA

(4084)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.